

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3331 del 27/06/2017
Oggetto	RILASCIO DI PROVVEDIMENTO CONCESSORIO PER LA DELOCALIZZAZIONE DI MC. 750.00 DI MATERIALE LITOIDE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3444 del 26/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m. ed i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- che la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s. m. ed i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- che la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 18 aprile 2001 n. 3261 ha attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ora Servizi Tecnici di Bacino, competenti per territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico;
- che la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 prevede che le funzioni regionali in materia di Demanio Idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e il distacco funzionale del personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia;

VISTE le seguenti disposizioni di legge in materia:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 115;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895 che ha modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la L.R. 26 novembre 2001, n° 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare gli articoli 39 e 56;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e

sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008;

Viste:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto: "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 26 gennaio 2015 avente per oggetto: "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
- la determinazione n. 3482 del 24/03/2015 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa concernente "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale e Difesa del suolo e della Costa";
- la determinazione n. 12120 del 29/01/2016 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa concernente "Proroga incarichi dirigenziali in scadenza presso la Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa"; la delibera di Giunta Regionale n. 335 del 31/03/2015 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 4087 del 03/04/2015 "Conferma di precedenti atti organizzativi;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 29/02/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
 - che la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 prevede che le funzioni regionali in materia di Demanio Idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e il distacco funzionale del personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO dei procedimenti avviati sul territorio dalla Regione Emilia Romagna e più precisamente di seguito indicati:

a) Fondo di Solidarietà Europea (DGR 2181 del 21/12/2015)

- Piano degli interventi per l'esecuzione delle operazioni di emergenze recupero connesse agli eventi calamitosi verificatesi nel periodo dal 9 ottobre al 14 novembre 2014, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea. Ente attuatore: Agenzia Regionale di Protezione Civile - "Lavori di ripristino opere idrauliche danneggiate e di sistemazione alveo del rio Graiana in corrispondenza della confluenza con il torrente Parma in loc. Ponte Romano di Corniglio (PR)"

b) OCDPC N. 83/2013 E 130/2014 – PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE connessi con l'evento atmosferico che ha colpito la Regione Emilia Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013 in attuazione dell'art. 2 del DL 12 maggio 2014 n. 74, convertito in Legge n. 93 del 27/06/2014 – Ente attuatore: Agenzia Regionale di Protezione Civile

- cod. 12010 – Comune di Tizzano Val Parma (PR)-” Lavori di ricostruzione e contenimento strutturale del versante prospiciente le case evacuate in corrispondenza del movimento franoso che ha interrotto la strada provinciale Massese in località Boschetto”

PRESO ATTO della domanda PC.2017.0027454 pervenuta dal Servizio AREA AFFLUENTI PO sede di Via Garibaldi 75 (PR) per l'asportazione di mc. 750,00 di materiale litoide dal cantiere ubicato in località Ponte Romano di Corniglio (INTERVENTO a) per ricollocarla nel cantiere ubicato in località Boschetto di Tizzano Val Parma (INTERVENTO b)

PRESO ATTO della compatibilità della richiesta di delocalizzazione del materiale litoide con il regime idraulico del corso d'acqua torrente Parma espressa con la approvazione dei progetti sopra-richiamati;

DATO ATTO che il valore del materiale da estrarre e da ricollocare ammonta ad Euro 3.427,50 così ottenuti:

Contributo = € 427,50 dovuto quale contributo per le spese necessarie agli interventi pubblici di difesa del suolo e sistemazione idraulica e ambientale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 23 del 13.05.1993 in ragione di € 0,57 al mc.;

Canone = € 3.000,00 dovuto quale Canoni di concessione per l'utilizzo del Demanio Idrico relativo alla concessione per estrazione di materiale litoide dal T. Parma, ai sensi della L.R. 7/2004 in ragione di € 4,00 al mc.

Attestata la regolarità tecnico amministrativa delle aree del Demanio Idrico espressa dallo stesso dirigente SAC DOTT. Paolo Maroli;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistono i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al Servizio AREA AFFLUENTI PO sede di Via Garibaldi 75 (PR) - la seguente concessione:

ASPORTAZIONE DI 750,00 MC. DI MATERIALE LITOIDE DALL'INTERVENTO “Lavori di ripristino opere idrauliche danneggiate e di sistemazione alveo del rio Graiana in corrispondenza della confluenza con il torrente Parma in loc. Ponte Romano di Corniglio (PR)” AL CANONE DI EURO 3.427,50 EURO COSÌ SUDDIVISI:

Contributo = € 427,50 dovuto quale contributo per le spese necessarie agli interventi pubblici di difesa del suolo e sistemazione idraulica e ambientale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 23 del 13.05.1993 in ragione di € 0,57 al mc.;

Canone = € 3.000,00 dovuto quale Canoni di concessione per l'utilizzo del Demanio Idrico relativo alla concessione per estrazione di materiale litoide dal T. Parma, ai sensi della L.R. 7/2004 in ragione di € 4,00 al mc.

RICOLLOCAMENTO DI MC. 750,00 DI MATERIALE LITOIDE DALL'INTERVENTO NELL'INTERVENTO " Lavori di ricostruzione e contenimento strutturale del versante prospiciente le case evacuate in corrispondenza del movimento franoso che ha interrotto la strada provinciale Massese in località Boschetto" PER UN COSTO TOTALE DI EURO 3.427,50 EURO così suddivisi:

Contributo = € 427,50 dovuto quale contributo per le spese necessarie agli interventi pubblici di difesa del suolo e sistemazione idraulica e ambientale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 23 del 13.05.1993 in ragione di € 0,57 al mc.;

Canone = € 3.000,00 dovuto quale Canoni di concessione per l'utilizzo del Demanio Idrico relativo alla concessione per estrazione di materiale litoide dal T. Parma, ai sensi della L.R. 7/2004 in ragione di € 4,00 al mc.

Tale occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e prescrizioni degli articoli seguenti;

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione oltre a:

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.2 - La presente concessione avrà la durata di giorni 3 (tre) successivi e continui a partire dalla data di adozione del presente atto;

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, importerà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.

Il versamento del canone pari ad Euro 3.427,50 non avverrà secondo le normali modalità perchè trattasi di delocalizzazione di materiale senza alcuna variazione della quantità e della qualità.

La presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno, dal Concessionario o dai suoi agenti, essere esibiti ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche.

Di dare atto che si provvederà in merito agli “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” con gli adempimenti di cui al D. Lgs 14.03.2013, n.33, e la Deliberazione di Giunta Regionale n.66 del 25/01/2016.

dott. Paolo Maroli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.